

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Anno XX - N. 120

Siena, novembre – dicembre 2015

Pubblicato il 29 gennaio 2016

BOLLETTINO UFFICIALE

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università



PARTE I

Modifiche di Statuto, Regolamenti, disposizioni di carattere generale

Sommario**Altri Regolamenti**

- Regolamento dell'Organismo per il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici: Revisione (D.R. n. 1594/2015 – Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....	Pag. 5
- Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena: Parziale rettifica del D.R. n. 683/2015 su modifiche degli articoli 3 e 4 (D.R. n. 1631/2015 – Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....	“ 8
- Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo: Revisione (D.R. n. 1886/2015 – Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....	“ 9

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. n. 1594/2015
Prot. n. 42025 del 3.11.2015

Revisione del Regolamento dell'Organismo per il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s. m. e i.;
- Vista la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- Visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" e, in particolare, gli Artt. 25 e 26;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s. m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella G. U. n. 49 del 28 febbraio 2012 e con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato nella G. U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'Art. 4, comma 4, lettera c);
- Visto il Regolamento dell'Organismo per il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1954 del 21 dicembre 2012;
- Visto il D.R. n. 1169 /2014 del 31 luglio 2014 relativo alla nomina dei membri dell'Organismo preposto al benessere degli animali;
- Considerata la necessità e l'urgenza di adeguare il sopracitato Regolamento alle previsioni del D. Lgs. 26/2014;
- Vista la delibera n. 355/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 ottobre 2015 esprimeva parere favorevole sulla revisione del Regolamento dell'Organismo per il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici;
- Vista la delibera n. 348/2015 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 21 ottobre 2015, approvava la revisione del Regolamento sopracitato;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire

nella normativa di Ateneo il Regolamento dell'Organismo per il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. Il "Regolamento dell'Organismo per il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici" dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1954 del 21 dicembre 2012 è ulteriormente modificato e integralmente sostituito con il "Regolamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali" nel testo di cui all'Allegato1, facente parte integrante del presente decreto.
2. Le disposizioni del "Regolamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali" entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo on-line dell'Ateneo. Dal medesimo giorno sono abrogate le disposizioni del "Regolamento dell'Organismo per il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 3 novembre 2015
Il Rettore

Allegato 1 al D.R. n. 1594 del 3.11.2015

Regolamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo preposto al Benessere degli Animali (in prosieguo "OPBA") dell'Università di Siena (in prosieguo "UNISI") in osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 26/2014 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 26/2014 UNISI si configura come Stabilimento Utilizzatore e di Allevamento operante in più sedi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per "Procedura": qualsiasi uso di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, o a fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato

equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie;

b. per "Stabilimento": qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono tenuti o sono utilizzati animali per le finalità di cui al presente regolamento;

c. per "Organismo preposto al Benessere degli Animali": l'organismo di consulenza di UNISI, con funzione di promozione e controllo della piena osservanza delle norme vigenti in materia di procedure su animali;

d. per "Responsabile del benessere animale": la persona responsabile del benessere e dell'assistenza agli animali nonché del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti;

e. per "Medico Veterinario designato": l'esperto in medicina degli animali da laboratorio ed in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali;

f. per "Responsabile del progetto di ricerca": la persona fisica titolare dell'autorizzazione del progetto, che provvede all'elaborazione delle procedure ed è responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici;

g. per "Allevatore": il soggetto autorizzato ad allevare animali destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici;

h. per "Utilizzatore": il soggetto autorizzato a porre in esercizio uno stabilimento in cui vengono eseguite le procedure;

i. per "Progetto": un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso ad una o più procedure;

l. per "Membro scientifico", ricercatore o scienziato tecnico e teorico nei vari campi di indagine tecnico-scientifica che, appartenendo alla comunità scientifica, comunica i risultati dei propri lavori attraverso pubblicazioni;

m. per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero della Salute.

Articolo 3 Principi

1. L'utilizzo degli animali a fini scientifici o educativi è consentito unicamente quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali vivi.

2. UNISI rispetta le normative vigenti e le migliori pratiche scientifiche applicabili ed atte a garantire il benessere degli animali.

3. UNISI assicura che il numero di animali utilizzati nei progetti di ricerca sia ridotto al minimo indispensabile e utilizza solamente animali che siano stati allevati a scopo di ricerca, presso allevatori/fornitori autorizzati.

4. UNISI applica il principio delle tre R (Refinement, Reduction, Replacement - Perfezionare, Ridurre, Sostituire) e ne promuove la sistematica applicazione.

5. UNISI è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie, in conformità alle pratiche veterinarie correnti, per garantire che venga ridotto al minimo il disagio, il dolore, la sofferenza e il distress degli animali.

Articolo 4 Procedure sperimentali e di ricerca sugli animali

1. E' vietata l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali per le finalità di cui al presente regolamento, senza la preventiva autorizzazione del Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero medesimo.

2. L'OPBA esprime parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto.

3. All'interno di UNISI nessuna procedura può essere eseguita o il relativo protocollo inoltrato al Ministero, senza il preventivo parere positivo dell'OPBA, che delibera collegialmente.

4. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 2, l'OPBA valuta:

a. la corretta applicazione del D. Lgs. 26/2014 e del presente regolamento;

b. la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;

c. la conformità agli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;

d. la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi che non implicino l'impiego di animali vivi;

e. l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;

f. il rapporto danno/beneficio.

Articolo 5 Composizione dell' OPBA

1. L'OPBA è nominato dal Rettore e composto dai seguenti 11 membri:

a. il Medico Veterinario designato;

b. i Responsabili del benessere animale, degli stabilimenti autorizzati (n°4 degli stabilimenti

utilizzatori e n°1 dello stabilimento di allevamento);
c. cinque membri scientifici.

2. Il Rettore designa il Presidente tra i membri dell'OPBA, i quali individuano nel proprio ambito il vice-presidente.

3. I membri dell'OPBA restano in carica un triennio e possono essere confermati. Qualora un membro cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, il Rettore provvede a nominare il sostituto per la durata residua dell'incarico.

4. La composizione dell'OPBA e le relative modifiche sono preventivamente comunicate al Ministero e alle altre autorità competenti.

5. L'OPBA, per le funzioni di segreteria, si avvale di un'unità di personale tecnico-amministrativo, individuato dal Direttore Generale, che cura la convocazione e la verbalizzazione delle sedute nonché la conservazione degli atti conseguenti alle delibere assunte, con le modalità stabilite dal Presidente.

6. I componenti dell'OPBA assolvono il loro mandato in regime di riservatezza e a titolo gratuito. Nell'esercizio delle proprie funzioni i componenti dell'OPBA rispondono direttamente al Rettore.

Articolo 6 Compiti dell'OPBA

1. L'OPBA svolge almeno i seguenti compiti:

a. consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;

b. consiglia il personale sull'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;

c. definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati negli stabilimenti;

d. informa i vari gruppi afferenti allo stabilimento utilizzatore interessati sulle modalità e i termini per la presentazione dei progetti;

e. rilascia il parere motivato di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento;

f. inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca al Ministero, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

g. segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

h. informa le strutture interessate alle procedure,

sulle modalità e i termini per la presentazione dei progetti, predisponendo uno schema-tipo e fornendo la relativa documentazione;

i. fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, ivi compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti;

l. effettua, mediante ispezioni con periodicità almeno annuale, un'azione sistematica di sorveglianza sull'utilizzazione, sull'allevamento e sulle condizioni degli animali e dei relativi stabulari, in modo da accertare e garantire che nell'UNISI gli animali da laboratorio siano mantenuti nel pieno rispetto della normativa vigente;

m. riceve eventuali segnalazioni di situazioni o comportamenti pregiudizievoli per lo stato di benessere degli animali, o comunque lesive della tutela ad essi dovuta e, se del caso, propone, con la necessaria sollecitudine, l'adozione delle misure appropriate e ne verifica la loro implementazione;

n. effettua, prima di iniziare progetti/collaborazioni con unità esterne all'UNISI, un'audizione delle strutture interessate per accertarne l'idoneità in riferimento al presente regolamento e alla normativa vigente;

o. cura la redazione, in collaborazione con le Strutture coinvolte, di un rapporto annuale su tutti i progetti presentati e sul relativo stato di avanzamento;

p. riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.

Articolo 7

Modalità di funzionamento dell'OPBA

1. L'OPBA ha accesso alle informazioni e ai documenti che risultino necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. A tale scopo il Presidente, o altro componente dallo stesso designato, potrà inoltrare motivata richiesta alle strutture interessate, le quali sono tenute a cooperare esattamente e sollecitamente.

2. Il Presidente convoca le riunioni e ne coordina i lavori. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno, corredata – se opportuno – della documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, viene comunicata per iscritto a ciascuno dei suoi membri, almeno 10 giorni prima della data fissata.

3. L'OPBA si riunisce con cadenza trimestrale. A tal fine, stabilisce annualmente un calendario delle sue riunioni. Si riunisce altresì ogni volta che il Presidente o un terzo dei membri ne ravvisi l'opportunità.

4. I membri dell'OPBA partecipano a tutte le

riunioni formalmente convocate e, in caso di impossibilità, giustificano la loro assenza per iscritto. Le riunioni dell'OPBA sono valide ad ogni effetto quando partecipino, anche per via telematica, almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte collegialmente a maggioranza dei voti espressi dai partecipanti. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente.

5. Qualora sussista giustificata necessità e urgenza di valutare un protocollo di ricerca presentato per l'approvazione, il Presidente può sottoporlo alla valutazione dei membri per via telematica.

6. Di ogni riunione viene redatto regolare verbale che, approvato nella riunione successiva, viene trasmesso ai membri e al Rettore. I verbali, salvo quanto debba essere comunicato ai soggetti interessati, sono coperti dal segreto d'ufficio.

Articolo 8 Disposizioni finali

1. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento è approvata dal Senato Accademico di UNISI, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e recepita in apposito provvedimento rettorale.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, vale quanto disposto dalla normativa in materia.

3. Salvo specifiche diverse disposizioni, le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo provvedimento nell'Albo on-line dell'UNISI.

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

**D.R. Rep. n. 1631/2015
Prot. n. 43027 del 10/11/2015**

**Parziale rettifica del D.R. n. 683/2015 su
modifiche Articoli 3 e 4 del Regolamento sui
Master universitari dell'Università degli Studi di
Siena**

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e., in particolare, l'articolo 6;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.;

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509" e s. m. e i. e., in particolare, l'art. 3, comma 9;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, gli artt. 4 e 24;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale dell'8 febbraio 2013, ed emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013 e s.m. e i. e., in particolare, l'art. 7;

- Visto il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1900 del 9 dicembre 2013 e s.m. e i.;

- Visto il D.R. n. 683/2015 dell'11 maggio 2015 con il quale venivano recepite le ulteriori modifiche al sopracitato Regolamento sui Master universitari a valere dall'a.a. 2016-2017;

- Considerato che, in sede di attivazione delle procedure necessarie per l'istituzione di nuovi Master universitari per l'a.a. 2016-2017, veniva rilevata – nell'ultimo periodo dell'Art. 4, comma 1, lettera f) del Regolamento sopracitato - la mancata corrispondenza fra il testo licenziato dal Senato Accademico nella seduta del 5 maggio 2015 e il testo pubblicato in rete a seguito del D.R. n. 683/2015 dell'11 maggio 2015;

- Verificato che la suddetta mancata corrispondenza fra testi è dipesa, per mero errore materiale, dal mancato completamento - nell'art. 3, comma 1, del D.R. n. 683/2015 considerato – dell'enunciazione delle modifiche che interessavano tutta la lettera f) del comma 1 dell'art. 4, ultimo periodo compreso;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento sui Master universitari tutte le modifiche approvate dal Senato Accademico nella seduta del 5 maggio 2015;

DECRETA

Articolo 1

1. A parziale rettifica del D.R. n. 683/2015, a decorrere dall'11 maggio 2015 e a valere per l'a.a. 2016-2017, all'Articolo 3, comma 1, primo periodo del dispositivo del provvedimento, dopo "Aree disciplinari interessate." e prima di "; ancora, al comma 1, lett. h)", è inserito il seguente periodo: " , ancora, all'ultimo periodo , dopo "non abbiano raggiunto" e prima di "l'attività di insegnamento", al posto di "un carico didattico di 120 ore", leggasi: "il carico didattico assegnato".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 9 novembre 2015
Il Rettore

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. n. 1886/2015
Prot. n. 50123-I/3 del 2312/2015

Revisione Regolamento del sistema bibliotecario di ateneo

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e, in particolare, l'articolo 6;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2012, e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e in particolare gli artt. 51 e 53;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale dell'8 febbraio 2013, ed emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013 e s.m. e i., con particolare riferimento all'art. 19, comma 3;
- Visto il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, emanato con D.R. n. 1191 del 24 aprile 2009 e s.m. e i.;
- Considerata la necessità di intervenire sul Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo anche al fine di armonizzarne le disposizioni con il nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo;
- Informate le Organizzazioni sindacali con nota prot. 21809 I/10 del 28 maggio 2015;
- Visti i rilievi mossi dall'USB sulla proposta di revisione del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e trasmessi al Direttore generale con e-mail del 9 giugno 2015;
- Visti i chiarimenti forniti con nota Prot. 23978 I/10 del 12 giugno 2015 in riscontro alla sopraccitata e-mail di parte sindacale;
- Vista la Delibera n. 263/2015 con la quale il Senato Accademico nella seduta del 23 giugno

2015 rinviava l'argomento ad una successiva seduta a fronte della necessità di ulteriori approfondimenti;

- Vista la Delibera n. 373/2015 con la quale il Senato Accademico nella seduta del 10 novembre 2015, apportate alcune modifiche, esprimeva parere favorevole sulla revisione del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- Vista la Delibera n. 438/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2015 approvava la revisione del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel testo proposto;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nei termini considerati;

DECRETA

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo on-line di Ateneo, il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, emanato con D.R. n. 1191 del 24 aprile 2009 e s.m. e i., è ulteriormente modificato e integralmente sostituito nel testo di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 22 dicembre 2015
Il Rettore

Allegato 1 al D.R. 1886 del 22/12/2015

Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la struttura di servizio denominata Sistema Bibliotecario di Ateneo, statutariamente intesa come un sistema coordinato di strutture e di servizi, a supporto delle attività di ricerca e didattiche, e volto a garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Ateneo.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è articolato in Biblioteche di Area, Fondi librari e di documentazione, Sale di studio e lettura.
3. Il coordinamento amministrativo, tecnico e gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo (d'ora in avanti Sistema) è affidato con provvedimento del Direttore Generale ad apposita unità organizzativa dell'Amministrazione generale.

Art. 2**Articolazioni del Sistema Bibliotecario di Ateneo**

1. Sono articolazioni del Sistema: il Presidente e la Commissione di Ateneo per le Biblioteche.
2. Il Presidente è scelto e nominato dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o tra studiosi di chiara fama; il mandato dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede la Commissione di Ateneo per le Biblioteche, sovrintendendo all'esecuzione delle relative delibere, avvalendosi dell'unità organizzativa, di cui all'art. 1, comma 3;
 - b) presenta alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche i criteri per la composizione del budget e la relazione annuale sul Sistema da trasmettere agli organi di Ateneo per quanto di competenza.
3. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è l'articolazione di indirizzo e programmazione del Sistema ed è composta da:
 - a) il Presidente del Sistema Bibliotecario, che la presiede;
 - b) il Presidente del Consiglio di ciascuna Biblioteca di Area;
 - c) un rappresentante degli Studenti, scelto dal Consiglio studentesco tra i propri componenti;
 - d) il Responsabile dell'unità organizzativa, di cui all'art. 1, comma 3, anche con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è convocata dal Presidente e, di norma, si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche per via telematica. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In casi di necessità e urgenza, il Presidente del Sistema, può assumere decisioni e adottare atti di competenza della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, che dovranno essere sottoposti alla ratifica della Commissione medesima nella prima riunione utile.
5. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche:
 - a) definisce i criteri e le linee guida per la composizione del budget del Sistema Bibliotecario nei limiti dell'assegnazione annuale;
 - b) approva annualmente le linee guida dell'attività e dello sviluppo del Sistema Bibliotecario, con particolare riferimento alla politica degli acquisti e allo sviluppo delle collezioni;
 - c) fornisce pareri agli organi di Ateneo in merito al fabbisogno, in termini di risorse, da assegnare al Sistema Bibliotecario;
 - d) esprime pareri in merito alla programmazione e allo sviluppo del Sistema Bibliotecario, agli interventi edilizi che riguardano le strutture

- biblioteche, alla costituzione e disattivazione di Biblioteche di Area, di Fondi librari e documentali, di Sale di studio o lettura, e in merito a tutto ciò che attiene alla fruizione, conservazione ed archiviazione del patrimonio librario e documentale all'interno del Sistema Bibliotecario;
 - e) approva gli scarti e la dismissione del patrimonio bibliografico deliberati dai Consigli di Biblioteca di Area;
 - f) propone agli organi di Ateneo competenti la stipula di convenzioni e contratti propri del Sistema Bibliotecario;
 - g) delibera sull'accettazione di donazioni di collezioni bibliografiche e raccolte archivistiche;
 - h) approva la Carta dei servizi delle Biblioteche e la Carta delle collezioni del Sistema Bibliotecario, predisposte dall'unità organizzativa, di cui all'Art. 1, comma 3.
6. In sede di votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Il funzionamento della Commissione di Ateneo per le Biblioteche è disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 3**Biblioteche di Area e relative articolazioni**

1. Le Biblioteche di Area, nell'ambito del coordinamento del Sistema:
 - a) provvedono (direttamente, o tramite l'unità organizzativa, di cui all'Art. 1, comma 3) all'acquisizione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario e archivistico, in qualsiasi formato e supporto, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, delle attività amministrative e dei processi di valutazione;
 - b) curano, in coerenza con le strategie fissate dalle articolazioni competenti, e in funzione delle esigenze di tutti i Dipartimenti portatori di interesse e degli utenti, la crescita omogenea e armonica delle collezioni per i diversi settori disciplinari;
 - c) supportano l'attività editoriale e redazionale dei ricercatori e degli studenti e la disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica di Ateneo;
 - d) curano la formazione e l'aggiornamento degli utenti promuovendo l'uso degli strumenti di ricerca bibliografica e dei servizi tecnologicamente avanzati;
 - e) supportano ed integrano l'attività didattica con momenti di formazione specifica per gli studenti di ogni ciclo di studi;
 - f) promuovono e partecipano ad eventi culturali (mostre, presentazioni di libri, convegni, concerti, ecc.), aperti a tutta la cittadinanza, al fine di sviluppare la conoscenza e la fruizione del patrimonio dell'Ateneo;
 - g) garantiscono l'erogazione in maniera completa e coordinata dei principali servizi bibliografico-documentali e assicurano l'orario di

apertura al pubblico definito nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario e in linea con la strategia dell'Ateneo.

2. L'istituzione di Biblioteche di Area risponde a criteri di efficienza ed economicità basati sull'analisi dei seguenti parametri: dimensioni dell'utenza, ampiezza dei settori scientifici di riferimento; e dei seguenti criteri: caratteristiche logistiche, ottimizzazione delle risorse per far fronte ad esigenze gestionali e al miglioramento dei servizi.

3. Le Biblioteche possono essere istituite, accorpate o disattivate, in funzione dell'utenza scientifica e didattica di riferimento, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche e del Senato Accademico.

4. Le Biblioteche di Area possono prevedere vari Punti di erogazione dei servizi e coordinano le attività dei Fondi librari e documentali che vi aderiscono.

5. Sono articolazioni delle Biblioteche di Area:

- a) il Presidente del Consiglio di Biblioteca;
- b) il Consiglio della Biblioteca.

6. Il Presidente del Consiglio di Biblioteca è eletto fra i docenti che ne fanno parte, a maggioranza assoluta dei componenti; convoca e presiede il Consiglio e rappresenta la Biblioteca di Area in seno alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. Il mandato del Presidente dura tre anni e non è rinnovabile per più di una volta consecutivamente.

7. Del Consiglio di Biblioteca fanno parte:

- a) il Direttore del Dipartimento che aderisce alla Biblioteca o un suo rappresentante appositamente delegato; nel caso in cui un Dipartimento decida di aderire a più Biblioteche di Area, dovrà indicare il Consiglio di Biblioteca di cui il Dipartimento intende essere parte;
- b) un Rappresentante degli Studenti, scelto dal Consiglio studentesco tra i propri componenti;
- c) il Responsabile della Biblioteca, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
- d) almeno un componente del personale tecnico-amministrativo della Biblioteca che, su indicazione del Responsabile di Biblioteca e sulla base delle tematiche in discussione, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

8. Il Consiglio di Biblioteca:

- a) determina l'indirizzo scientifico e le funzioni di supporto alla didattica della biblioteca, verificandone l'attuazione;
- b) coordina e verifica le politiche di acquisizione del materiale bibliografico della Biblioteca, nell'ambito delle procedure e delle politiche del Sistema Bibliotecario;
- c) approva un regolamento di Biblioteca, predisposto in conformità al presente

Regolamento ed in armonia con la Carta dei servizi del Sistema, previo parere della Commissione di Ateneo per le Biblioteche;

d) esprime parere sull'accettazione di eventuali donazioni nell'ambito delle linee guida definite dalla Carta delle Collezioni.

Art. 4

Fondi librari e documentali, Sale lettura

1. I Fondi librari e documentali, sono raccolte di materiali, aventi finalità scientifica e didattica e/o connotazione territoriale, presso le quali non sono presenti tutti i servizi o le funzioni proprie di una biblioteca, o nelle quali non è previsto un orario pieno di apertura al pubblico, così come definiti nel presente Regolamento e nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario.

2. In base alle caratteristiche disciplinari o per motivazioni territoriali, i Fondi sono affidati alla gestione delle Biblioteche di Area, in modo da perseguire una razionalizzazione delle risorse, garantire una gestione efficace dei servizi e potenziare la fruizione delle raccolte da parte degli utenti.

3. Le Sale di studio o lettura di Ateneo sono spazi e ambienti dedicati prevalentemente ad attività di studio individuale o collettivo, alla consultazione delle risorse elettroniche, alla fruizione del servizio di consulenza bibliografica e si distinguono dai "punti di servizio di biblioteca" poiché non ospitano tutti i servizi propri di una Biblioteca di Area.

4. Le Sale di studio o lettura sono al servizio dell'intero Sistema bibliotecario e sono gestite dall'unità organizzativa di cui all'Art. 1, comma 3, in linea con le politiche di programmazione per l'utenza studentesca fissate dall'Ateneo.

Art. 5

Organizzazione tecnico gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il coordinamento amministrativo, tecnico e gestionale del Sistema sono affidati ad apposita unità organizzativa dell'Amministrazione generale, il cui responsabile è individuato tra il personale tecnico-amministrativo di comprovata professionalità ed esperienza.

2. Il Responsabile dell'unità organizzativa cura il coordinamento delle Biblioteche di Area, dei Fondi librari e documentali, delle Sale di studio o lettura. Nel rispetto degli indirizzi definiti è responsabile della gestione complessiva e della qualità dei servizi erogati dal Sistema e assume su di se le responsabilità e i compiti propri della funzione, oltre a quelli espressamente delegati dal Direttore Generale nel provvedimento con cui è affidata la responsabilità dell'unità organizzativa.

3. Il Responsabile dall'unità organizzativa, di cui all'Art. 1, comma 3, presiede e convoca

regolarmente, di norma ogni mese, il Comitato tecnico di gestione, cui partecipano i Responsabili di ciascuna Biblioteca di Area, oltreché, sulla base delle tematiche in discussione, i Responsabili degli eventuali uffici a supporto del coordinamento. Il Comitato tecnico di gestione coadiuva il Responsabile dell'unità organizzativa nell'attuazione degli indirizzi di programmazione deliberati dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche e nell'elaborazione di analisi e strumenti per lo sviluppo del Sistema.

4. Il Responsabile di Biblioteca è individuato tra il personale tecnico-amministrativo di comprovata professionalità ed esperienza, opera d'intesa con il Responsabile dell'unità organizzativa, di cui all'Art.

1, comma 3, è responsabile della qualità dei servizi erogati dalla Biblioteca e assume le responsabilità ed i compiti propri della funzione, così come meglio descritti nello specifico provvedimento di nomina.

5. Il Responsabile della Biblioteca è coadiuvato dal Comitato tecnico di Biblioteca, che presiede e convoca di norma ogni mese. Il Comitato è composto dai referenti dei processi che caratterizzano l'organizzazione della Biblioteca.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo *on line* di Ateneo del relativo provvedimento di emanazione.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, vale quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa specifica di riferimento.

BOLLETTINO UFFICIALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università

Parte prima	Modifiche di Statuto, Regolamenti e altra normativa interna
Parte seconda	Atti di Amministrazione

Direttore Responsabile: Salvatrice Massari
Redazione: Area Affari Generali e Legali - Divisione Atti Normativi e Affari Istituzionali - Tel. n. 0577-232370;
Stampa: Ufficio comunicazione e Portale di Ateneo
Autorizzazione del Tribunale di Siena n. 625 dell'11 marzo 1996